

- 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
- 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

(1) Articolo modificato dalla legge 262/2005.

50-ter. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica. - Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

50-quater. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale. - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.

SEZIONE SETTIMA
**Dell'astensione, della ricsuzione
 e della responsabilità dei giudici**

51. Astensione del giudice. - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie (1) è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie (1) ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio

l'autorizzazione ad astenersi, quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(1) L'abrogazione dell'art. 8, n. 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale prescriveva che per l'ammissione a funzioni giudiziarie è necessario essere non solo cittadini italiani ma anche di sesso maschile, esige di leggere nell'art. 51, n. 2, c.p.c. «coniuge» in luogo di «moglie», e consiglia di identificare le situazioni di affinità rispetto alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato che, per rispetto dell'art. 31 Cost., giustificano l'obbligo di astensione a carico del magistrato che ne è fatto segno (C. cost. 7 febbraio 1986, n. 37).

52. Ricsuzione del giudice. - Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricsuzione sospende il processo.

53. Giudice competente. - Sulla ricsuzione decide il presidente del tribunale se è ricsuato un giudice di pace; il collegio se è ricsuato uno dei componenti del tribunale o della corte.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricsuato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

54. Ordinanza sulla ricsuzione. - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricsuato.

La ricsuzione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricsuzione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 5 (1).

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

(1) Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricsuzione «condanna la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che «può condannare» la parte o il difensore medesimi, ad una pena pecuniaria (C. cost. 21 marzo 2002, n. 78).

55. Responsabilità civile del giudice. Abrogato

56. Autorizzazione. Abrogato

CAPO SECONDO
**Del cancelliere
 e dell'ufficiale giudiziario**

57. Attività del cancelliere. - Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dal-